

COMUNE DI ACQUARO
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N.19

Data 28/03/2022

OGGETTO:

Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Domenico Mammoliti per raggiungimento limite ordinamentale di età e collocamento in pensione anticipata.

L'anno duemilaventidue, il giorno 28, del mese di Marzo, alle ore 12.00, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	BARILARO GIUSEPPE	Sindaco	X	
2	VIOLA SAVERIO FELICE	Vice Sindaco	X	
3	ROSANO MICHELE	Assessore	x	

Presiede il Dott. Giuseppe Barilaro, nella sua qualità di Sindaco

Partecipa alla seduta la dott. ssa Michela De Francesco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui “*a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi*”;
- l'art. 24, comma 13, del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, secondo cui “*gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio*”;
- l'art. 15 del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, secondo cui “*1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano applicazione, dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026, gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 3. In sede di prima applicazione i soggetti che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto conseguono il diritto al trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019*”;

Richiamati

- l'art. 27-ter, lett. a), del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui “*La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo: a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione*”;
- l'art. 27-quater del CCNL 6 luglio 1995, come integrato dal disposto del CCNL 13 maggio 1996, secondo cui “*Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno*”

del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista”;

Considerato

che:

- dal 30 gennaio 2019, i requisiti contributivi utili per l'accesso alla pensione anticipata sono di anni 42, mesi 10 per gli uomini e di anni 41, mesi 10 per le donne. Il trattamento pensionistico per gli aventi diritto decorre trascorsi mesi 3 (tre) dalla maturazione del suddetto requisito, secondo le disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione;
- ai fini del raggiungimento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa;

Osservato che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere prot. 14638 del 4 marzo 2021, ha chiarito quanto segue: **“il limite ordinamentale di età è un limite non superabile qualora il dipendente abbia già conseguito un diritto a pensione esercitabile. In caso contrario il rapporto di lavoro deve essere prolungato oltre tale età al fine di consentire al dipendente di conseguire il primo diritto utile a pensione e la sua decorrenza. Come anche riportato nella circolare n. 2 del 2015 del Ministro pro tempore per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al paragrafo 2.3.1, in alcune ipotesi l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente e tale prosecuzione non costituisce un trattenimento vietato dalla legge: “Ciò si verifica, innanzitutto, quando il dipendente non matura alcun diritto a pensione al compimento dell'età limite ordinamentale o al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. In tali casi, come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenze n. 33 del 2013 e n. 282 del 1991), l'amministrazione deve proseguire il rapporto di lavoro con il dipendente oltre il raggiungimento del limite per permettergli di maturare i requisiti minimi previsti per l'accesso a pensione non oltre il raggiungimento dei 70 anni di età (limite al quale si applica l'adeguamento alla speranza di vita)”. In relazione al dettato normativo e alle indicazioni fornite nella citata circolare, se per il dipendente l'accesso al trattamento pensionistico si matura al conseguimento della pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al raggiungimento del requisito anagrafico dei 67 anni che, insieme al conseguimento di almeno 20 anni di contribuzione, garantisce il diritto esercitabile al trattamento di pensione. Se, invece, il primo diritto utile maturato dal dipendente è quello alla pensione anticipata, occorre distinguere tra le diverse fattispecie concrete: (...) nel caso in cui il requisito contributivo è maturato successivamente al compimento dei 65 anni ma prima dei 67 anni, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino alla maturazione del diritto alla pensione anticipata e alla decorrenza della finestra mobile e poi collocherà a riposo il dipendente”;**

Constatato che, dall'istruttoria d'ufficio, il Signor Mammoliti Domenico, dipendente a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, con il profilo di Agente di Polizia Municipale :

- maturerà alla data del 01 aprile 2022 un servizio utile complessivo ai fini pensionistici di anni 42, mesi 10;
- Conseguentemente integra il diritto alla pensione anticipata ex art. 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 4/2019, convertito in legge n. 26/2019, con un'anzianità contributiva complessiva di anni 43, mesi 1, (al lordo della finestra mobile);

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte:

- di dover disporre la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro con il dipendente Mammoliti Domenico, nato ad Acquaro il nato ad Acquaro il 05/03/1956, con decorrenza 2 luglio 2022 (ultimo giorno lavorativo 1 luglio 2022) per raggiungimento del limite ordinamentale di età e conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione anticipata;

- di dover procedere ad istruire la pratica di pensione nel rispetto delle istruzioni fornite dalla Circolare INPS n. 54/2016;

Richiamati:

- l'art. 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi;
- la Circolare INPS n. 54/2016;
- la Circolare INPS n. 10/2019;
- la Circolare INPS n. 11/2019;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;


Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'articolo 49 del Tuel;

All'unanimità dei voti palesemente espressi

DELIBERA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato,

1. **di sancire** la risoluzione d'ufficio del rapporto di lavoro e il conseguente collocamento a riposo per raggiunto limite ordinamentale di età, **a far data 2 luglio 2022** (ultimo giorno lavorativo 1 LUGLIO 2022), del dipendente Mammoliti Domenico, come sopra generalizzato, dipendente a tempo pieno e indeterminato di questo ente inquadrato nella categoria C con il profilo professionale di *Agente di Polizia Municipale*;
2. **di dare atto** che, alla data di cessazione indicata, il dipendente integra i requisiti di accesso allapensione anticipata avendo un'anzianità contributiva complessiva pari a **anni 43, mesi 1**;
3. **di incaricare il responsabile dell'area amministrativa a disporre** la trasmissione all'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici del presente provvedimento unitamente alla documentazione necessaria alla determinazione della prestazione pensionistica, per quanto di competenza;
4. **di comunicare** copia del presente provvedimento al dipendente interessato, al responsabile dell'Area Amministrativa ed Responsabile del servizio finanziario;
5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell'articolo 134 del TUEL



COMUNE DI ACQUARO

Provincia di Vibo Valentia

Risoluzione rapporto di lavoro dipendente Domenico Mammoliti per raggiungimento limite ordinamentale di età e collocamento in pensione anticipata.

SETTORE AMMINISTRATIVO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Acquaro li 28/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Anna Moscato

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".


Acquaro li 28/03/2022

Il Responsabile del Servizio

Dott. Bruno Iorfida

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



Dott. Giuseppe Barilaro


► Il Segretario Comunale

Dott.ssa Michela De Francesco

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 29/03/2022



► Il Responsabile


Michela DE FRANCESCO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 29/03/2022



► Il Responsabile

Michela DE FRANCESCO
